

Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 109c della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 8a capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 2003² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i diritti d'accesso delle autorità al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
- b. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d'accesso centrale alle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16;
- c. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
- d. i diritti delle persone interessate;
- e. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *N-VIS*: applicazione nazionale che trasferisce nel C-VIS i dati registrati in virtù del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS CE)³ e consente l'accesso ai dati del C-VIS;

RS

¹ RS **142.20**

² RS **142.51**

³ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 810/2009, GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

- b. *Stato terzo*: Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ad eccezione del Liechtenstein;
- c. *Stato Schengen*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato 1 paragrafo 1;
- d. *Stato Dublino*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato 1 paragrafo 2.

Capitolo 2: Trasferimento di dati nel C-VIS, Ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Trasferimento di dati nel C-VIS

¹ I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE⁴ sono trasferiti automaticamente nel C-VIS per il tramite del N-VIS.

² Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite automaticamente nel C-VIS per il tramite del N-VIS.

Art. 4 Ufficio VISION

L'Ufficio VISION dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) riceve e trasmette:

- a. le richieste di consultazione secondo l'articolo 16 del regolamento VIS CE⁵ e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009⁶ (codice dei visti CE);
- b. le domande inoltrate allo Stato Schengen rappresentato secondo l'articolo 8 paragrafo 2 del codice dei visti CE;
- c. le informazioni sui visti rilasciati dai consolati ai cittadini di determinati Paesi o a specifiche categorie di tali cittadini secondo l'articolo 31 del codice dei visti CE;
- d. le informazioni concernenti i visti con validità territoriale limitata secondo l'articolo 25 paragrafo 4 del codice dei visti CE.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁶ Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), nella versione conforme alla GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

Art. 5 VIS-Mail

¹ Il sistema di comunicazione VIS-Mail consente, attraverso l'infrastruttura del C-VIS, la trasmissione d'informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento VIS CE⁷.

² Le autorità federali e cantonali competenti in materia di visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS-Mail per comunicare i tipi d'informazione seguenti:

- a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l'articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE;
- b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l'articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS CE;
- c. l'informazione, secondo l'articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti**Art. 6** Registrazione dei dati

Qualora una domanda di visto sia ricevibile secondo l'articolo 19 del codice dei visti CE⁸, le autorità competenti in materia di visti registrano nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) le categorie di dati I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, le categorie di dati II-VII figuranti all'allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE⁹. Questi dati sono trasferiti nel C-VIS conformemente all'articolo 3.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen

¹ Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l'autorità svizzera indica nel SIMIC il nome dello Stato Schengen rappresentato.

² Se l'autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l'esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 4 lett. a.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Art. 8 Proprietà dei dati del C-VIS e collegamenti tra fascicoli di domanda

¹ La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dall'autorità svizzera competente in materia di visti al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.

² Le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda.

³ Le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a creare o sopprimere collegamenti tra fascicoli relativi a una domanda correlati a motivo di un legame familiare o di un viaggio in gruppo ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE¹⁰.

⁴ L'autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli del richiedente interessato o a sopprimere tali collegamenti.

Capitolo 4: Consultazione in rete del C-VIS**Art. 9**

¹ I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i propri compiti:

- a. presso l'UFM:
 1. la divisione Frontiera e la divisione Ammissione dimora: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti,
 2. le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le domande d'asilo nei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l'esame di una domanda d'asilo,
 3. l'ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell'esame delle domande d'asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,
 4. il servizio Statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all'articolo 17 del regolamento VIS CE¹¹;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per rilasciare visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- d. la Segreteria di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri: per l'esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
 - e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:
 1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero,
 2. per procedere alla verifica dell'identità del detentore del visto, esaminare l'autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
 3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
 - f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.
- ² In quanto punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 18).
- ³ I diritti di consultazione sono retti dall'allegato 2.

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS e entità degli accessi

Art. 10 Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

¹ La consultazione del C-VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni è effettuata conformemente all'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS CE¹², in base a uno o più dei dati seguenti:

- a. numero della domanda;
- b. nome, cognome, cognome di nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
- c. tipo e numero di documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
- d. cognome, nome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della persona giuridica che rivolge l'invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno, nonché cognome, nome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica;
- e. impronte digitali;

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- f. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti rilasciati precedentemente.

² Conformemente all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, in caso di esito positivo della ricerca, l'autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente, ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati secondo l'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.

Art. 11 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

¹ La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne Schengen per verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e l'adempimento delle condizioni d'entrata nello spazio Schengen si svolge conformemente all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS CE¹³, in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto.

² Conformemente all'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS-CE, le categorie di dati I, II e V-VII dell'allegato 2 possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

³ La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell'identità del detentore del visto, dell'autenticità del visto e dell'adempimento delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE.

⁴ Conformemente all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, le categorie di dati di cui al capoverso 2 possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

⁵ Per i titolari di un visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, la ricerca è effettuata in base al solo numero della vignetta di visto.

Art. 12 Consultazione ai fini dell'identificazione

¹ Se la verifica del detentore di un visto secondo l'articolo 11 non dà esito oppure se sussistono dubbi circa la sua identità o circa l'autenticità del visto o del documento di viaggio, può essere effettuata una ricerca in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, in applicazione dell'articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS CE¹⁴.

² Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le stesse non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca in base ai dati seguenti:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.

³La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o alla nascita.

⁴Se la ricerca dà un risultato positivo le categorie di dati I-VII dell'allegato 2 possono essere consultate conformemente all'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

⁵Allo scopo di identificare una persona non detentrica di un visto può essere effettuata una ricerca in base alle impronte digitali. Sono applicabili i capoversi 2-4.

Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

¹La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente secondo gli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003¹⁵ è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

²Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le stesse non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca secondo la procedura di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3.

³Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d'asilo, le categorie di dati I, II, VI e VII dell'allegato 2 possono essere consultate conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE¹⁶.

⁴Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo del legame familiare.

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

¹La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d'asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

²Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le stesse non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca secondo la procedura di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3.

³Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, le categorie di dati I, II e V-VII dell'allegato 2 possono essere consultate conformemente all'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE¹⁷.

⁴Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo del legame familiare e i fascicoli correlati successivi del richiedente.

¹⁵Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, nella versione conforme alla GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

¹⁶Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁷Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Capitolo 6: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale e procedura

Art 15 Autorità federali

Le autorità federali autorizzate secondo l'articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono:

- a. presso fedpol:
 1. la Centrale operativa,
 2. la Polizia giudiziaria federale,
 3. il servizio Identificazioni internazionali;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
 1. la divisione Acquisizione,
 2. la divisione Analisi,
 3. la coordinazione Lotta al terrorismo,
 4. la coordinazione Servizio informazioni vietato,
 5. la coordinazione Lotta all'estremismo,
 6. la coordinazione Non-proliferazione,
 7. l'ambito Servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
 1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁸ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa,
 2. i centri di competenze Assistenza giudiziaria internazionale, Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale¹⁹;

Art. 16 Autorità cantonali e comunali

Le autorità cantonali e comunali autorizzate secondo l'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:

- a. le polizie cantonali;
- b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;

¹⁸ RS 142.201

¹⁹ RS 311.0

- c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Art. 17 Procedura per l'ottenimento dei dati

¹ I servizi delle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d'accesso ai dati del C-VIS.

² In caso d'urgenza eccezionale, un servizio può presentare una domanda anche oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 18 e se si trattava effettivamente di un caso d'urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

³ fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 18 Condizioni per l'ottenimento dei dati

¹ La CO fedpol verifica:

- a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP)²⁰;
- b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati;
- c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione dei reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP.

² La CO fedpol può consultare i dati del C-VIS se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo delle categorie di dati di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI²¹ (decisione VIS UE) e conformemente all'allegato 2.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette al servizio in modo sicuro i dati di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Art. 19 Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE

¹ Gli Stati membri dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE²² possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corri-

²⁰ RS 312.0

²¹ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione conforme alla GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

spondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 15 e 16.

² La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

³ La procedura è retta dall'articolo 17.

⁴ La CO fedpol può rivolgere una domanda all'autorità competente di uno Stato membro dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento dei dati

Art. 20 Principio del trattamento

Solo le autorità svizzere sono autorizzate a modificare i dati che hanno trasmessi al C-VIS.

Art. 21 Cancellazione dei dati

¹ Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:

- a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo relativo alla domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
- b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

² Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l'UFM (sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

³ Se il rifiuto del visto è annullato dall'autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall'autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

Art. 22 Qualità dei dati

¹ In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l'UFM è informato immediatamente per scritto.

² L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.

Art. 23 Conservazione dei dati del C-VIS

¹ Nessun dato estratto dal C-VIS può essere copiato e conservato in una collezione di dati nazionale.

² Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel SIMIC, nel sistema d'informazione relativo ai rapporti e sistema di notifica del Corpo delle guardie di confine, o in un sistema d'informazione analogo delle polizie cantonali, per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE²³.

³ Le autorità di cui agli articoli 15 e 16 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE²⁴. I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

⁴ L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell'articolo 120*d* LStr.

Art. 24 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

¹ I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale.

² In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale secondo l'allegato del regolamento VIS CE²⁵ per dimostrare l'identità di un cittadino di Paese terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento VIS CE:

- a. nome, cognome, cognome di nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
- b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza;
- d. indirizzo del domicilio del richiedente;
- e. per i minori, cognomi e nomi dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate**Art. 25** Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati

¹ Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati relativi ai visti figuranti nel SIMIC e nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 18 cpv. 2.

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

² L'UFM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati o lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

³ Registra tutte le domande di diritto d'accesso.

⁴ Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalle autorità svizzere, l'UFM contatta entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e gli trasmette la domanda. L'UFM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

⁵ Tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

⁶ Conferma per scritto e senza indugio all'interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o cancellare i dati e per quali motivi.

Art. 26 Obbligo d'informare

¹ Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità del detentore della collezione;
- b. delle finalità del trattamento dei dati nel SIMIC e nel C-VIS;
- c. delle categorie di destinatari dei dati;
- d. della durata di conservazione dei dati nel SIMIC e nel C-VIS;
- e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l'esame della domanda;
- f. dell'esistenza del diritto d'accesso, del diritto di rettifica e del diritto di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, e anche delle coordinate dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

² La persona fisica o giuridica che rivolge un invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno del richiedente il visto riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 27 Responsabilità

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione del SIMIC in relazione con i dati sui visti è retta dalla legge del 14 marzo 1958²⁶ sulla responsabilità, e in particolare, per analogia, dagli articoli 19a-19c.

²⁶ RS 170.32

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 28 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993²⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. la sezione sulla sicurezza informatica figurante nell'ordinanza del 26 settembre 2003²⁸ sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004²⁹ sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

Art. 29 Statistiche

¹ Sulla base dei dati sui visti contenuti nel SIMIC, l'UFM, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche.

² Pubblica le statistiche più importanti.

³ Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

⁴ In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall'allegato 2.

⁵ In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Art. 30 Consulenza in materia di protezione dei dati

¹ Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina con gli uffici coinvolti l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2.

² I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

- a. informare le persone che trattano i dati;
- b. istruire queste persone;
- c. effettuare i controlli necessari;
- d. colmare tempestivamente le lacune;

²⁷ RS 235.11

²⁸ RS 172.010.58

²⁹ Scaricabili dal link:

<http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it>

- e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 31 Vigilanza sul trattamento dei dati

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'IFPDT collaborano attivamente nell'ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

³ L'IFPDT è l'autorità nazionale secondo l'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE³⁰ e gli articoli 8 paragrafo 5 e 11 della decisione VIS UE³¹. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 32 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006³² è modificata come segue:

L'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC è completato conformemente all'allegato 3 qui annesso.

Art. 33 Disposizione transitoria

Nei tre anni seguenti l'entrata in vigore della presente ordinanza, in deroga all'articolo 11 capoverso 1, la consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne Schengen per verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e l'adempimento delle condizioni d'entrata nello spazio Schengen può essere effettuata solo in base al numero della vignetta di visto.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2011.

³⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 18 cpv. 2.

³² RS 142.513

*Allegato 1 (art. 2 lett. c e d)***1. Accordi d'associazione a Schengen**

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004³³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004³⁴ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004³⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005³⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁷ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Accordi d'associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004³⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato

³³ RS **0.362.31**

³⁴ RS **0.362.1**

³⁵ RS **0.362.32**

³⁶ RS **0.362.33**

³⁷ RS ...

³⁸ RS **0.142.392.68**

competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;

b. Accordo del 17 dicembre 2004³⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

d. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴¹ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

³⁹ RS **0.362.32**

⁴⁰ RS **0.142.393.141**

⁴¹ RS ...

Allegato 2 (art. 9 cpv. 3)

Accesso al C-VIS

Legenda

Livelli d'accesso

A	Consultazione in rete
Vuoto	Nessun accesso
¹	indica i dati consultabili esclusivamente nell'ambito dell'articolo 12 dell'ordinanza.
²	indica che nell'incarto afferente sono consultabili solo i dati contrassegnati da un *.

Osservazione: la trasmissione dei dati nazionali al C-VIS è retta dall'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁴².

Servizi

CP	Autorità cantonali di polizia che operano sul territorio svizzero
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri (Segretariato di Stato, Direzione consolare e Direzione politica)
MIGRA	Autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate
OCF	Organi federali e cantonali che procedono a controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra
UFM	Ufficio federale della migrazione
– I	Pianificazione e risorse (PR) per fini statistici
– II	Collaboratore specialista in materia di visti (Divisione Frontiera e Divisione Ammissione Dimora)
– III	Collaboratore specialista in materia di procedura Dublino (collaboratori della procedura d'asilo, sezioni Dublino)
– IV	Collaboratore specialista in materia d'asilo (collaboratori della procedura d'asilo)

⁴² RS 142.513

C-VIS

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
I. Dati del deposito della domanda										
Numero della domanda		A	A	A	A	A ¹	A	A	A ¹	A
Stato della procedura: domanda depositata	A	A			A	A	A	A	A	A
Autorità competente, ubicazione	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (quale?)		A			A		A	A		A
Cognome, nomi di nascita (o anteriori)		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Nomi		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A

⁴³ Regolamento CE n- 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, nella versione conforme alla GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
Data di nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Luogo di nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Nazionalità attuale	A	A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Nazionalità alla nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Paese di nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Sesso		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Tipo di documento di viaggio	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Autorità emittente		A		A	A	A	A	A	A	A
Numero del documento		A		A	A	A	A	A	A	A
Data di rilascio / scadenza		A		A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della domanda	A	A			A	A	A	A	A	A
Persona ospitante e/o garante (co- gnomi, nomi, indirizzo) Se società o organizzazione, nome e indirizzo della società o organizza- zione Cognome e nome della persona di contatto in seno alla stessa		A			A	A	A	A	A	A
Stati Schengen di destinazione		A			A	A	A	A	A	A

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regolamento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
Durata del soggiorno o del transito previsto		A	A		A	A	A	A	A	A
Principali scopi del viaggio	A	A			A	A	A	A	A	A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste		A			A	A	A	A	A	A
Stato Schengen di prima entrata	A	A			A	A	A	A	A	A
Indirizzo di domicilio del richiedente		A			A	A	A	A	A	A
Professione attuale e datore di lavoro Per studente, nome dell'istituto scolastico		A			A	A	A	A	A	A
Per minori: cognome e nome del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale		A			A	A	A	A	A	A
Fotografia/e del richiedente		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente		A			A		A	A		A
Menzione «privo d'oggetto» per l'impossibilità effettiva di produrre le impronte	A	A			A		A	A		
Menzione «privo d'oggetto» in quanto le impronte non sono obbli-	A	A			A		A	A		

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
gatorie										
Impronte digitali registrate sì/no						A			A	
II. Dati in caso di rilascio del visto										
Stato della procedura: visto rilasciato oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Per conto di un altro Stato Schengen (quale?)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti CE ⁴⁴	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Numero d'entrate autorizzate durante il periodo di validità		A		A	A	A	A	A	A	A
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza		A	A	A	A	A	A	A	A	A

⁴⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 4 lett. a.

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
Tipo di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto		A		A	A	A	A	A	A	A
Visto rilasciato su foglio separato (sì/no)		A		A	A	A	A	A	A	A
Vignetta di visto completata a mano		A		A	A	A	A	A	A	A
Durata del soggiorno autorizzato dal visto		A	A	A	A	A	A	A	A	A

III. Dati in caso di interruzione dell'esame della domanda										
Stato della procedura: interrotta	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	
Per conto di un altro Stato Schengen (quale?)		A			A	A ¹	A	A	A ¹	
Autorità competente e ubicazione	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	
Luogo e data della decisione	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	
Stato Schengen competente per trattare la domanda		A			A	A ¹	A	A	A ¹	

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
IV. Dati in caso di rifiuto del visto										
Stato della procedura: rifiutato	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	A
Per conto di un altro Stato Schengen (quale?)		A			A	A ¹	A	A	A ¹	
Autorità competente e ubicazione	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	A
Luogo e data della decisione	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	A
Motivi del rifiuto	A	A			A	A ¹	A	A	A ¹	A
V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto										
Stato della procedura: annullamento, revoca	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Per conto di un altro Stato Schengen (quale?)		A		A	A	A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Motivi dell'annullamento o della revoca (inserire manualmente)	A	A		A	A	A	A	A	A	A

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
VI. Dati in caso di proroga del visto										
Stato della procedura: proroga	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Per conto di un altro Stato Schengen (quale?)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Date di inizio e scadenza della proroga		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato		A		A	A	A	A	A	A	A
Periodo di proroga della durata di soggiorno autorizzata		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d'origine	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Tipo di visto prorogato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motivi della proroga	A	A		A	A	A	A	A	A	A
VII. Legami tra domande										

Campi di dati	UFM I statistiche	UFM II visti	UFM III asilo applicazione del regola- mento Dublino ⁴³	UFM IV asilo procedu- ra d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità che emette i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	punto d'accesso centrale
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)		A	A ²	A ²	A	A	A	A	A	
Incarti afferenti (gruppo)		A			A	A	A	A	A	
Incarti successivi del richiedente	A	A		A	A	A ¹	A	A	A ¹	A

Allegato 3 (art. 32)

Livelli d'accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati

Livelli d'accesso al sistema EVA

A:	Consultazione in rete
B:	Trattamento e trasmissione al sistema centrale d'informazione visti
Vuoto	Nessun accesso

Unità organizzative

MIGRA:	Autorità cantonali, regionali e comunali e autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri
UFM I:	Pianificazione e risorse (PR)

Nella tabella sostituire «PS» con «MIGRA».

La lettera d, «Entrata», dopo numero 2 «Settore degli stranieri» è riformulata.

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
<i>d. Entrata</i>																											
Dati principali																											
Paese limitrofo	B	A		A	B	B	A																				
Rappresentanza svizzera all'estero competente*	B	B	A	B	B	A	B			A	A	A	A	A	A	B	B	A	A								
Decisione d'entrata valida dal/al *	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
Durata del soggiorno previsto *	B	B	A	B	B	A	B		A					A	A	B	B										
Numero di membri della famiglia partecipanti al viaggio *	B	B	A	A	B	A	B	A		A	A	A		A	A	A	B	B		A							
Professione*	B	B	A	A	B	A	B			A	A			A		A	B	B		A							
Condizioni d'entrata in Svizzera*	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A		A	A	A	B	B		A							
Durata del soggiorno	B	B	A	A	B		B		A							A	B	B									

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
richiesta*																											
Copertura delle spese di soggiorno*	B	B	A	A	B		B											B	B								
Ospite/partner commerciale (nomi, indirizzo)*	B	B	A	A	B		B			A	A			A				B	B		A						
Dichiarazione di garanzia si/no*	B	B	A	A	B	A	A											A	A								
Garante (cognomi, indirizzo)*	B	B	A	A	B	A	B											B	B								
Data d'emanazione della dichiarazione di garanzia*	B	B	A	A	B		B											B	B								
Identità e professione dei membri della famiglia*	B	B	A	A	B		B	A		A		A		A				B	B		A						
Categoria di straniero del coniuge*	B	B	A	B	B		B											B	B	A							
Categoria di straniero del partner registrato*	B	B	A	B	B		B											B	B	A							
Preavviso*	A	A	A	A															A								
Arrivo da (luogo)*	B	B	A	A	B		B											B	B								

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																					
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA
	I	II	III	IV						I	II	III	IV													
Paese di destinazione*	B	B	A	A	B		B										B	B								
Visto valevole fino al*	B	B	A	A	B		B		A							A	B	B								
Numero del biglietto aereo*	B	B	A	A	B		B										B	B								
Avviso temporaneo di trasmissione*	B	B	A	A	B		B										B	B								
Genere di visto*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A		A	A			B	B			A					
Tipo di visto*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A		A	B			B	B			A					
Scopo del visto*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A		A	A			B	B			A					
Numero del visto*	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A			A	A			A					
Dati complementari concernenti il visto*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A		A				B	B			A					
Numero mass. di giorni di soggiorno*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A		A				B	B			A					
Durata di validità del visto*	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A		A	A	A		B	B			A					
Numero d'entrate in Svizzera autorizzato*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A		A	A			B	B			A					
Comunicazione dei visti rilasciati*	B	B	A	A	B		B		A	A			A		A		B	B			A					
Motivo del rifiuto*	B	B	A	A	B		B		A								B	B			A					
Decisione di rifiuto*	B	B	A	A	B		A		A	A			A				A	B			A					

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
Modalità d'annullamento *	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A		A			B	B		A							
Data d'annullamento*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A		A			B	B		A							
Motivo dell'annullamento*	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A		A			B	B		A							

Dati supplementari a motivo del sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)

I. Dati del deposito della domanda di visto *

Stato della procedura: domanda depositata	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (quali?)	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Stati Schengen di destinazione	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A		A	A	A	B	B		A							
Professione attuale e datore di lavoro	B	B	A	A	B	A	B	A		A	A			A			A	A	B		A						
Per studente, nome dell'istituto scolastico																											
Per minori: cognome e nome del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A		A	A	A	B	B		A							
Fotografia del richie-	B	B	A	A	B		B	A			A	A	A	A			B	B									

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
dente																											
Impronte digitali del richiedente	B	B			B		B										B	B									
II. Dati in caso di rilascio del visto*																											
Stato della procedura: visto rilasciato oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A	B	A	B									A	B	B									
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti CE ⁴⁵	B	B	A	A	B	A	B	A		A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Visto rilasciato su foglio separato (sì/no)	B	B	A	A	B		B	A		A	A	A		A	A		B	B		A							
III. Dati in caso di interruzione dell'esame della domanda*																											

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), nella versione conforme alla GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
Stato della procedura: interrotta	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A	B		B									B	B										
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A								
Stato Schengen compe- tente per trattare la domanda	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A	A	A		B	B	A	A								
IV. Dati in caso di rifiuto del visto*																											
Stato della procedura: rifiutato	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A								
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A	B		B									B	B										
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A								
V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto*																											
Stato della procedura: annullamento, revoca	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A								
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A	B		B									B	B										
Luogo e data della	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A								

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
decisione																											
Motivi dell'annullamento, della revoca (inserire manualmente)	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A		A	A		B	B		A							
VI. Dati in caso di proroga del visto*																											
Stato della procedura: proroga	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A							
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A	B		B	A						A	A	B	B										
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A		A	A	A	B	B	A	A							
Date di inizio e scadenza della proroga	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A		A	A	A	B	B	A	A							
Numero della vignetta di visto del visto prorogato	B	B	A	A	B		B	A	A		A	A		A	A		B	B		A							
Periodo di proroga della durata di soggiorno autorizzata	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A		A	A		B	B	A	A							
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce dal visto d'origine	B	B	A	A	B		B	A			A	A		A	A	A	B	B	A	A							

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																						
					MIGRA*	UCL	OCF*	CP	EC	Fedpol				SIC	TAF I	CC	RSE*	DFAE*	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV														
Tipo del visto prorogato	B	B	A	A	B		B	A	A		A	A		A	A	A	B	B		A							
Motivi della proroga	B	B	A	A	B		B	A	A	A	A	A		A	A	A	B	B		A							
VII. Legami tra domande *																											
Fascicoli collegati (parenti: coniuge, figli)	B	B	A	A	B		B	A			A	A		A	A	A	B	B		A							
Fascicoli collegati (gruppi)	B	B	A	A	B		B	A							A	A	B	B									
Fascicoli successivi del richiedente	B	B	A	A	B		B	A	A		A	A		A	A	A	B	B		A							

